



340 /2022

Agenzia per la Coesione Territoriale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 2440/1923) ed il relativo regolamento (Regio Decreto 827/1924);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 , n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11 , comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti in materia di pubblica amministrazione anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'art. 1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità".

VISTO in particolare l'art. 4-ter, in combinato disposto ex art. 1, comma 178, lett. f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO Il D.L.vo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";



VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 1 comma 5 del citato decreto legge 101/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il dott. Paolo Esposito stato nominato Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;

VISTA la Legge di Bilancio 2022 (l. 30 Dicembre 2021 n. 234), art. 1, comma 977, che prevede che il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individui, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati al Mezzogiorno;

VISTA la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale MIN_CARFAGNA-0001761-P-28/09/2022 ricevuta con prot. alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.E.0020184.28-09-2022 nella quale al fine di garantire l'efficace attuazione dell'intervento, mediante la pubblicazione di uno specifico bando, e in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, chiede all'Agenzia per la Coesione Territoriale "in considerazione delle specifiche competenze istituzionali possedute e nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di ricoprire il ruolo di Amministrazione attuatrice delegata, provvedendo a coordinare tutte le attività legate all'attuazione della suddetta misura";

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J.M." or "J. M.". It is located at the bottom left of the page.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J.M." or "J. M.". It is located at the bottom right of the page.



CONSIDERATO che, a seguito dei confronti avuti con il Ministero dello sviluppo economico e avuto riguardo alle procedure ed agli elementi prodromici all'individuazione delle modalità di attuazione, è emerso che l'intervento in parola non è individuabile quale aiuto di stato, tenuto conto che gli Uffici dell'Agenzia per la Coesione hanno rilevato che le attività descritte non sono qualificabili come investimenti, né esse costituiscono un'attività vera e propria tipica degli aiuti, né che il soggetto indicato dalla norma sia qualificabile come *spin off* o *start up* da agevolare;

RITENUTO invece che, rientrando la fattispecie di cui alla norma de qua nell'ambito di applicabilità del codice dei contratti pubblici e considerata la possibilità di valorizzazione di specifici *know how* di operatori presenti sul mercato e la necessità di affinare e selezionare con la migliore efficacia le soluzioni progettuali più appropriate per il perseguimento dei fini individuati dal legislatore, il percorso di attuazione della norma stessa dovrebbe essere quello del dialogo competitivo disciplinato dall'art. 64 del D.lgs. 50/2016;

VISTO il dettaglio CUP E17G21000090001;

VISTO l'art. 59, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i che stabilisce “*Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:*

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. *le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguitate con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;*
2. *implicano progettazione o soluzioni innovative;*
3. *l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;*
4. *le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XII”;*

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. vvv, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che definisce “*dialogo competitivo, una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità*



e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura”;

VISTO l'art. 64 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le modalità di indizione e svolgimento della procedura di “Dialogo competitivo”;

RITENUTO di dover adottare una modalità di acquisizione delle offerte telematica mediante l'utilizzo di apposita piattaforma;

RITENUTO che l'Amministrazione, per le suesposte ragioni, intende avviare con gli operatori interessati una procedura di dialogo competitivo al fine di pervenire ad una precisa proposta di offerta, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale gestita dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.P.A. (Invitalia) che, altresì, provvederà in nome e per conto dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs. 50/2016 alla pubblicazione di tutti gli atti relativi alla procedura;

RILEVATO che il ricorso alla procedura del dialogo competitivo, ai sensi degli artt. 64 e 164 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si inserisce nell'ottica di garantire la massima partecipazione;

PRECISATO che l'Amministrazione si riserva di invitare, non essendo vincolante il passaggio alle successive fasi della procedura, a partecipare al dialogo gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato l'interesse;

PRECISATO che la procedura di dialogo competitivo si concluderà anche nel caso in cui non sia stata individuata alcuna soluzione idonea in relazione all'erogazione dei servizi da affidare in concessione e che nell'ipotesi che nessuna proposta sia ritenuta soddisfacente alle finalità dell'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'affidamento, nessun obbligo residua nei confronti degli operatori che hanno presentato istanza di partecipazione e prodotto proposte;

PRECISATO che l'Amministrazione si riserva di proseguire il dialogo competitivo anche in presenza di una sola istanza e di una sola proposta progettuale. La procedura sarà ritenuta valida e si procederà al dialogo per la definizione del contenuto della proposta. Nel caso in cui la proposta progettuale sia ritenuta idonea dall'Amministrazione non si procederà alla successiva fase di gara a causa dell'assenza di concorrenti;

PRECISATO che a conclusione del dialogo competitivo, l'Amministrazione invierà, agli operatori già ammessi al dialogo, lettera di invito, in cui verrà posta a base di gara la soluzione progettuale adottata dall'Amministrazione al termine della fase di dialogo competitivo e saranno indicate le modalità di partecipazione e la documentazione da presentare;



DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e che l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri riportati nel disciplinare di gara e che saranno ulteriormente specificati in sede di invito a formulare l'offerta finale;

RITENUTO che, data la complessità del servizio richiesto, nonché l'importanza degli obiettivi perseguiti, il contratto da stipulare dovrà avere una durata pari a 5 (cinque) anni;

PRECISATO che l'amministrazione si riserva, al ricorrere delle condizioni meglio specificate nella documentazione di gara, di prorogare la durata temporale del contratto, nei limiti dell'importo di affidamento, di massimo ulteriori 24 mesi;

VISTA la legge di bilancio 2022 che al comma 977, dispone che per l'intervento con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPES) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento è stimato in massimo euro 30.000.000,00 IVA e oneri compresi, in cui rientrano le somme per stanziamenti di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 nonché ogni altro onere legato alla gestione della procedura di evidenza pubblica;

PRESO ATTO che a valle del procedimento di aggiudicazione interverranno con Delibera, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPES) al fine di destinare le risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, così come previsto al comma 1, dell'art 1, comma 977 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022);

VISTO le Linee guida n. 3 dell'ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017.

VISTA la Delibera n. 332 del 20 luglio 2022 recante "Nuovo aggiornamento del Bando tipo n. 1 – 2021 - Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti



pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

- di autorizzare l'avvio di una procedura di dialogo competitivo ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 50/2016 in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale gestita dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.P.A. (Invitalia), conforme all'art. 40 del codice degli appalti pubblici;
- di demandare al Responsabile Unico del procedimento ogni attività connessa alla definizione dei documenti di gara;
- di prevedere che il dialogo competitivo si svolgerà anche in presenza di una sola istanza e di una sola proposta progettuale, qualora ritenuta idonea, con successiva definizione del contenuto della proposta. Nel caso in cui la proposta progettuale sia ritenuta idonea dall'Amministrazione non si procederà alla successiva fase di gara a causa dell'assenza di concorrenti;
- di stabilire che l'Amministrazione potrà decidere di non procedere con la gara se nessuna proposta sia ritenuta soddisfacente alle finalità dell'Amministrazione;
- di affidare i servizi in oggetto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, in base ai criteri riportati nel disciplinare di gara e che saranno ulteriormente specificati in sede di invito a formulare l'offerta finale;
- di stabilire che il contratto da stipulare all'esito dell'aggiudicazione avrà una durata di 5 anni, salvo eventuali proroghe temporali, nei limiti dell'importo di affidamento, di ulteriori 24 mesi;
- di imputare la spesa stimata in € 30.000.000 Iva compresa a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 - di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 avente CUP E17G21000090001, di cui una parte, per stanziamenti di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 nonché per ogni altro onere connesso alla presente procedura;
- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, in base all'art. 31 del D.lgs 50/2016 il Dr. Alessandro Duspiva;



- di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente di www.agenziacoesione.gov.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e successive modifiche ad opera del decreto legislativo n. 97 del 2016.

Roma

17 OTT. 2017

Paolo Esposito